

Decreto n° 053 / Pres.

Trieste, 13 marzo 2023

Copia dell'originale firmato digitalmente.

oggetto:

LR 23/1997, ART. 23. SCIoglimento DEL CONSIGLIO COMUNALE DI REANA DEL ROJALE

Firmato da:

MASSIMILIANO FEDRIGA

in data 13/03/2023

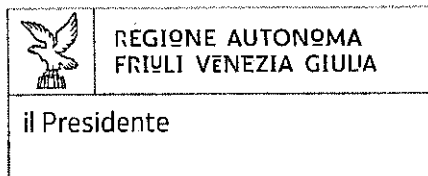
Siglato da:

IGOR DE BASTIANI

in data 10/03/2023

GIANNI CORTIULA

in data 13/03/2023



Premesso che nelle consultazioni elettorali del 26 maggio 2019 sono stati eletti il Consiglio comunale di Reana del Rojale ed il Sindaco, nella persona del signor Emiliano Canciani;

Vista la nota del 27 gennaio 2023, con la quale il Segretario del Comune di Reana del Rojale ha comunicato che con lettera indirizzata al Consiglio comunale del 27 gennaio 2023, assunta al protocollo al n. 1104 della medesima data, il Sindaco ha rassegnato le proprie dimissioni dalla carica;

Vista la legge costituzionale 23 settembre 1993, n. 2 *"Modifiche ed integrazioni agli statuti speciali per la Valle d'Aosta, per la Sardegna, per il Friuli – Venezia Giulia e per il Trentino – Alto – Adige"*;

Visto il decreto legislativo 2 gennaio 1997, n. 9 *"Norme di attuazione dello statuto speciale per la regione Friuli-Venezia Giulia in materia di ordinamento degli enti locali e delle relative circoscrizioni"*, ed in particolare l'articolo 6, comma 2, il quale ha trasferito all'Amministrazione regionale del Friuli Venezia Giulia la competenza ad emanare i provvedimenti concernenti la sospensione e lo scioglimento dei consigli provinciali e comunali e la sospensione, rimozione e revoca degli amministratori, salvo i provvedimenti adottati dallo Stato in base alla normativa antimafia o per motivi di ordine pubblico;

Atteso che, in virtù dell'articolo 23, comma 1, della legge regionale 4 luglio 1997, n. 23 *"Norme urgenti per la semplificazione dei procedimenti amministrativi, in materia di autonomie locali e di organizzazione dell'Amministrazione regionale"*, continuano a trovare applicazione nella Regione Friuli Venezia Giulia gli articoli 37, 37 bis, 39 e 40 della legge 8 giugno 1990, n. 142 *"Ordinamento delle autonomie locali"*, così come vigente alla data di entrata in vigore della citata legge regionale 23/1997;

Considerato che, ai sensi dell'articolo 37 bis, comma 3, della citata legge 142/1990, le dimissioni presentate dal Sindaco diventano irrevocabili e producono gli effetti di cui al comma 1, trascorso il termine di venti giorni dalla loro presentazione al Consiglio;

Atteso che in data 17 febbraio 2023 le dimissioni del Sindaco di Reana del Rojale sono divenute irrevocabili, giusta comunicazione a firma del Segretario comunale di pari data;

Constatato che si è verificata la fattispecie prevista dall'articolo 37 bis, comma 1, della legge 142/1990 (dimissioni del Sindaco) quale causa di scioglimento del Consiglio comunale;

Atteso che ai sensi dell'articolo 37 bis, comma 1, della legge 142/1990, in caso di dimissioni del Sindaco, la Giunta decade e si procede allo scioglimento del Consiglio, ma la Giunta e il Consiglio stessi rimangono in carica fino all'elezione del nuovo Consiglio e del nuovo Sindaco e, fino alle predette elezioni, le funzioni del Sindaco sono svolte dal Vicesindaco;

Visto l'articolo 23, comma 2, della legge regionale n. 23/1997, il quale prevede che i provvedimenti di scioglimento dei consigli comunali siano adottati dal Presidente della Regione, su conforme deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale competente in materia di autonomie locali;

Visto l'articolo 5, comma 2, della legge regionale 5 dicembre 2013, n. 19 *"Disciplina delle elezioni comunali e modifiche alla legge regionale 28/2007 in materia di elezioni regionali"*, il quale prevede che quando gli organi dei comuni devono essere rinnovati per motivi diversi dalla scadenza del mandato, le elezioni si svolgono in una domenica compresa tra il 15 aprile e il 15 giugno del medesimo anno, se le condizioni che rendono necessario il rinnovo si sono verificate entro il cinquantesimo giorno antecedente la prima data utile per lo svolgimento delle elezioni, ovvero, se le condizioni si sono verificate oltre tale data, nello stesso periodo dell'anno successivo;

Dato atto che, nell'anno 2023, in applicazione del citato articolo 5, comma 2, della legge

regionale 19/2013 e dell'articolo 59, comma 1, della legge regionale 18 dicembre 2007, n. 28 *"Disciplina del procedimento per la elezione del Presidente della Regione e del Consiglio regionale"*, il cinquantesimo giorno antecedente la prima data utile per lo svolgimento delle elezioni corrisponde all'11 febbraio 2023 e che, pertanto, gli organi del Comune di Reana del Rojale saranno rinnovati nel 2024;

Visto lo Statuto di autonomia;

Su conforme deliberazione della Giunta regionale 24 febbraio 2023, n. 347;

Decreta

1. Il Consiglio comunale di Reana del Rojale è sciolto.
2. Il Consiglio e la Giunta del Comune di Reana del Rojale rimangono in carica sino all'elezione del nuovo Sindaco e del nuovo Consiglio, che avrà luogo tra il 15 aprile e il 15 giugno 2024. Fino alla predetta elezione, le funzioni del Sindaco sono svolte dal Vicesindaco Anna Zossi.
3. Il presente decreto è trasmesso al Comune di Reana del Rojale, al Commissario del Governo nella Regione autonoma Friuli Venezia Giulia ed alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo di Udine, nonché pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

- dott. Massimiliano Fedriga -

Impronta delle firme apposte al documento **Testo integrale del DPREg 053-2023**

Firmato da **MASSIMILIANO FEDRIGA** in data **13/03/2023**

Impronta:

C0 FD 6D EC 9C EE C7 8E 4D 07 79 63 00 BC 75 79
FC 59 C5 86 7F 18 3A A6 99 71 E0 A6 9E 8D F6 D8
AD 02 26 F2 CB DF BB 4E 94 D8 C4 F3 3F ED 8B 96
E3 A4 97 C2 83 3F 47 75 9E CD 65 25 EB 98 C4 FF
D8 BD F9 7B 57 BD A1 45 D1 22 F5 88 C8 DB F3 3D
F9 B7 C7 36 AC 20 C2 80 F6 43 A5 52 9B 1C 8A 8A
8A 43 69 42 EE 30 D9 FA 0D 2B AC E9 8E 2E 5A BE
2F 4F CE 83 47 18 CA 62 B0 B0 E0 35 44 25 BD 23